



Lussemburgo, 17 luglio 2014

Sentenze nelle cause riunite C-473/13 e C-514/13, nonché nella causa
C-474/13

Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel, Ettayebi

Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve e Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt

Stampa e Informazione

Uno Stato membro non può far valere la mancanza di appositi centri in una parte del suo territorio per trattenere in prigione i cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento

Lo stesso vale nel caso in cui il cittadino in questione abbia dato il proprio consenso ad essere ospitato in prigione

La direttiva «rimpatrio»¹ stabilisce che qualsiasi trattenimento di cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento deve di norma avvenire in un apposito centro di permanenza temporanea e soltanto in via eccezionale può aver luogo in un istituto penitenziario, là dove in tal caso lo Stato membro deve garantire che il cittadino straniero sia separato dai detenuti comuni.

In Germania, ciascuno Stato federato (Land) è incaricato dell'attuazione del trattenimento dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare. Poiché il Land dell'Assia non dispone di alcun apposito centro di permanenza temporanea idoneo ad accogliere le donne, la sig.ra Adala Bero, avente probabilmente cittadinanza siriana, è stata posta in regime di trattenimento dal 6 gennaio al 2 febbraio 2011 nell'istituto penitenziario di Francoforte sul Meno. Il sig. Ettayebi Bouzalmate, cittadino marocchino, è stato invece posto in regime di trattenimento in una sezione separata dell'istituto penitenziario della città di Monaco di Baviera, stante la mancanza nel Land della Baviera di appositi centri di permanenza temporanea. Infine, la sig.ra Thi Ly Pham, di nazionalità vietnamita, è stata anch'essa sistemata in regime di trattenimento dal 29 marzo al 10 luglio 2012 in un istituto penitenziario della Baviera, tenendo presente che essa, contrariamente alla sig.ra Bero e al sig. Bouzalmate, ha acconsentito ad essere trattenuta insieme a detenuti comuni.

Adita da due giudici tedeschi (il Bundesgerichtshof e il Landgericht München I), la Corte di giustizia viene invitata a stabilire se uno Stato membro sia tenuto a trattenere i cittadini di paesi terzi in condizioni di soggiorno regolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea, qualora lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire tale sistemazione non disponga di un centro siffatto. Nella causa Pham si pone altresì la questione del consenso dell'interessato.

Quanto ai presupposti di esecuzione del trattenimento, la Corte ricorda, nelle sue sentenze in data odierna, che, secondo i termini stessi della direttiva «rimpatrio», il trattenimento ai fini dell'allontanamento di cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare deve di norma avvenire in appositi centri di permanenza temporanea. Ne consegue che le autorità nazionali incaricate dell'applicazione di tale norma devono essere in grado di effettuare il trattenimento in appositi centri, indipendentemente dalla struttura amministrativa o costituzionale dello Stato membro cui esse appartengono. Pertanto, il fatto che, in alcuni Stati federati di uno Stato membro, le autorità competenti dispongano della possibilità di procedere ad un trattenimento non può costituire una trasposizione sufficiente della direttiva «rimpatrio» nel caso in cui le autorità competenti di altri Stati federati di questo medesimo Stato membro non dispongano di tale possibilità.

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

Anche se la Corte riconosce che uno Stato membro che disponga di una struttura federale non è obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato, nondimeno tale Stato membro deve garantire che le autorità competenti degli Stati federati privi di centri del genere possano sistemare i cittadini dei paesi terzi negli appositi centri di permanenza temporanea situati in altri Stati federati.

Nella causa Pham, la Corte aggiunge che uno Stato membro non può tener conto della volontà del cittadino di un paese terzo interessato di essere posto in regime di trattenimento in un istituto penitenziario. Infatti, la Corte rileva che, nell'ambito della direttiva «rimpatrio», l'obbligo di separare i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni non conosce alcuna eccezione e garantisce così il rispetto dei diritti degli stranieri in materia di trattenimento. Più precisamente, l'obbligo di separazione va al di là di una semplice modalità di esecuzione specifica del trattenimento in istituti penitenziari e costituisce un presupposto di merito di tale trattenimento senza il quale, in via di principio, quest'ultimo non sarebbe conforme alla direttiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106